



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. GARIBALDI"

Via S. Rocco, nn. 28-30 81030 Castel Volturno (Ce)
TEL. 0823-763167 - FAX. 0823-763290 E-mail ceic87800x@istruzione.it
Codice Meccanografico: Ceic87800x - C.F. 93082170619



Prot. 1984 c/33
DEL 7-6-2022

Ai Docenti, ai Genitori e agli Alunni
A I.D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
Al Sito web
dell'I.C.S. G. Garibaldi

OGGETTO: Valutazione finale nelle classi intermedie Primo ciclo di istruzione; Applicazione dell'ordinanza ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022 recante "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022".

• VALUTAZIONE FINALE NELLE CLASSI INTERMEDIE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Per il corrente anno scolastico 2021/2022 la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni delle scuole del primo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento:

- per la scuola primaria: decreto legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 172/2020;
- per la scuola secondaria di primo grado: decreto legislativo n. 62/2017.

- Scuola primaria

Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l'attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento (O.M. n. 172/2020 e allegate Linee guida.)

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (art. 3, d.lgs 62/2017 e O.M. n. 172/2020). I docenti titolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (art. 2, comma 5, d. lgs. 62/2017) e un giudizio descrittivo.

La certificazione delle competenze (di cui al decreto ministeriale n. 742/2017), è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

- Scuola secondaria

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi (art. 2 d.lgs. n. 62/2017), tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva.

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (art. 2, comma 5, d. lgs. 62/2017) e descrittivi.

• AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DI PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Sono ammessi alla classe successiva di ogni grado dell'I.C. e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

- Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola, fatte salve le deroghe sotto citate;

- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4, comma 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Il Collegio Docenti nel corrente anno scolastico, con delibera n. 8 del 01/06/2022 punto 1, ha approvato le seguenti deroghe alla frequenza adeguatamente documentate:

- alunni con disabilità certificata;
- gravi motivi di salute, adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate, adeguatamente documentate;
- gravi motivi di famiglia, di cui è stata informata la Dirigente;
- rientro nel paese d'origine per motivi legali e/o familiari.
- il Collegio Docenti stabilisce il limite annuale di giorni di assenze in numero di 50 (n. ore 254 ore primaria, 300 nella secondaria).

I Consigli di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o suo delegato, valuteranno comunque caso per caso l'applicazione o meno di tali disposizioni.

Per la scuola secondaria di primo grado viene stabilito il limite di insufficienze, oltre le quali si prosegue con la non ammissione, in numero di 2 discipline scritte e 1 orale.

• APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 64 DEL 14 MARZO 2022 RECANTE "ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022". In piena ottemperanza all'O.M. 64/2022 si riportano le principali disposizioni ivi stabilite.

- AMMISSIONE

Sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del I ciclo gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

- Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di I grado, fatte salve le deroghe già citate;
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4, comma 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

I Consigli di classe prenderanno in considerazione le deroghe approvate dal Collegio Docenti con delibera n. 8 del 01/06/2022.

I Consigli di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o suo delegato, oltre a valutare comunque caso per caso l'applicazione o meno di tali disposizioni, esprimeranno il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

- NON AMMISSIONE

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame (D.L. 62/2017 Art 6 Comma 2). Pur in presenza dei sopra riportati requisiti di ammissione (frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame), dunque, i consigli di classe possono deliberare la non ammissione all'esame di Stato di un alunno/a nei casi in cui lo stesso/a non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline.

- INVALSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Lo svolgimento delle prove nazionali Invalsi non è considerato requisito di ammissione all'esame conclusivo, quindi la mancata partecipazione non esclude in ogni caso l'ammissione all'esame di Stato.

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale di ammissione dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame.

- QUANDO E COME SI SVOLGE L'ESAME

L'esame di Stato del I ciclo si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.

L'Ordinanza prevede che l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;

c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Nel corso del colloquio sarà accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Il colloquio orale avrà durata massima di 20-35 minuti.

- **ATTRIBUZIONE VOTO FINALE** (art. 13 del DM 741/2017)

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni o pari a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame. L'alunno consegue il diploma conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, se l'alunno/a abbia conseguito un voto di ammissione non inferiore a 9/10 e una media di 10/10 alle prove d'esame.

- **PUBBLICAZIONE ESITI**

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato entro il 30 giugno, tramite affissione di tabelloni presso la sede dell'ICS G. Garibaldi, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli alunni (ovvero i genitori/tutori) della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

- **SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA**

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'art. 15 del D.M. 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza a ceic87800x@istruzione.it corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica.

Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

- **ALUNNIBES** (art. 14 DM 741/2017)

Gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento svolgono l'esame di Stato con le modalità previste dall'art. 14 del D.M. 741/2017.

Per gli alunni con altri bisogni educativi speciali, individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

- **CANDIDATI PRIVATISTI**

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 741/2017 e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste per i candidati interni.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, il voto finale determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio, arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

- **CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE**

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Castel Volturno, 01/06/2022

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Coronella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.LGS. 39/93